

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.296

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (296)

*(articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 11 novembre 2010*

---



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca*

di concerto con

*IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI*

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;

**VISTO** l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368 e successive modificazioni ;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni , ed in particolare l' art.182, comma 2 che prevede la definizione di una laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di Restauratore dei Beni Culturali ;

**VISTO** l' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43 ;

**VISTA** la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

**VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2 ;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10;

**VISTI** il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000) ed il DM 18 marzo 2005 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 2005);

**VISTA** la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all' armonizzazione dei sistemi dell' Istruzione Superiore dei paesi dell' area europea ;

**PRESO ATTO** , in particolare , di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all' Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement ;

**VISTO** il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti necessari;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni, ed in particolare l' art.29, commi 8 e 9;

**VISTI** i Decreti Ministeriali del MIUR del 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi di laurea e di laurea magistrale :

**VISTO** il Decreto Ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l' art.1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali;

**VISTO** il Decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87, ed in particolare l' art. 1, comma 4 che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;

**VISTI** i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nell' adunanza del 10 settembre 2008 ,del 14 gennaio 2009 e dell' 11 giugno 2009;

**VISTI** i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del 26 febbraio 2009 e del 5 febbraio 2010;

**RITENUTO** necessario rivedere le classi di cui ai DDMM 16.3.2007 che fanno riferimento al restauro dei beni culturali, per assicurare allo studente un processo formativo coerente con le finalità del presente decreto;

**ACQUISITO** il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con nota del 28 giugno 2010;

**ACQUISITI** i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il \_\_\_\_\_, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il \_\_\_\_\_;

## DECRETA

### Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell' art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante.
2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all' art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ) e successive modificazioni.
3. Le Università attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica professionale di cui al comma precedente.
4. Le Università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n.270/2004 .
5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2, 3 e 4 del DI n.87 del 2009, con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87 del 2009, sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto .
6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle Università previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87 del 2009, nel rispetto dei requisiti necessari di cui al comma 5.
7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali le Università prevedono l'inserimento di tali corsi nel RAD, sono approvate dalle stesse in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all' inizio di ciascun anno accademico .

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, ai corsi organizzati dalle Accademie di belle arti, dalle scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai centri di cui al comma 11 dell' articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre per l' attivazione dei corsi da parte di altri soggetti pubblici o privati resta ferma la necessità del previo accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del D.I n.87del 2009.

## Art. 2

1.Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le Università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal MIBAC con DM n. 86 del 2009, in attuazione dell' art.29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2.I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n.86 del 2009.

3.Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli . Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 , fissando per quelle previste alle lettere a) e b). un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e 12 .

4.Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell' articolo 10, comma 5 . lett.a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell' Ateneo, consentendo anche l' acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

5.Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa .

6.Relativamente al trasferimento degli studenti da un' università ad un' altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

7.Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%.

## Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all' art.12 del decreto

ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Il numero massimo degli esami è 30.

3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

#### Art. 4

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere superiore al trenta per cento.

3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f) del DM 270/2004.

#### Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 182, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale del Restauratore di Beni Culturali.

2. La prova finale:

a) consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali;

c) la Commissione per la prova finale è composta da 7 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC tra i restauratori che esercitano attività professionale da almeno 10 anni e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC designerà i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

#### Art. 6

1. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

2. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell' art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

#### Art. 7

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le classi L-43 e LM-11 di cui ai DDMM 16.3.2007 sono soggette a revisione ai sensi di quanto previsto all' art. 7, comma 2 e all' art. 8, comma 2 dei decreti stessi. Conseguentemente, a decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate.

2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l' iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al DM 4.8.2000, e L-43 di cui al DM 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al DM 28.11.2000 e di Laurea magistrale LM11 di cui al DM 16.3.2007. Le Università ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i CFU già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso.

3. Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

*Il Ministro per i Beni e le  
Attività culturali*

*Il Ministro dell' Istruzione, dell'  
Università e della Ricerca*

Classe delle lauree magistrali ciclo unico in

**CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI**

**OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI**

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe dovranno acquisire:

- le **basi storiche, scientifiche e tecniche** necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una **solida preparazione pratica** fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
- un **elevato livello di autonomia** professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la **capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze** e per la parte di competenza **alla valutazione critica dei dati** relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la **capacità di intervenire** nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la **capacità di gestire** gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico
- la **competenza anche informatica** utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la **capacità di collaborare** con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la **conoscenza** dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la **consapevolezza** degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la **padronanza** scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede **300 CFU** complessivi, di cui almeno **90 CFU** da maturare nei **laboratori e cantieri di restauro** previsti dagli ordinamenti di studio.

L'accesso al corso di laurea magistrale è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso di laurea in restauro sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti, a ciascuno dei quali devono essere attribuiti non meno di **90 CFU** nel loro complesso.

Attività formative	Percorsi formativi	Contenuti sintetici	CFU	Tot CFU
Discipline tecniche del restauro	1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura		90
	2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti		
	3	Materiali e manufatti tessili e pelle		
	4	Materiali e manufatti ceramici e vetri Materiali e manufatti in metallo e leghe		
	5	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei Materiale fotografico, cinematografico e digitale		
	6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici		
<b>Totale</b>				<b>90</b>

Tali attività saranno effettuate nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 10, comma 5d del DM 270/2004.

Le attività pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia

del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali..

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	24	50
	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	26	

Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro	8	58
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/10 - Biochimica BIO/19 - Microbiologia generale	24	



	FIS/04 - Fisica nucleare FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali	
Beni culturali	L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/05 - Papirologia L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno ICAR/18 - Storia dell'architettura M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia M-STO/09 - Paleografia e diplomatica	14
Formazione giuridica, economica e gestionale	IUS/10 - Diritto Amministrativo IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/44 - Medicina del lavoro ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale	12
<b>TOTALE</b>		<b>108</b>